



Alla Cortese Attenzione
dei Cittadini del Comune di Genova
del Sindaco del Comune di Genova
del Presidente del Consiglio Comunale del
Comune di Genova
del Presidente della Autorità dei Servizi
Pubblici Locali del Comune di Genova
del Segretario Generale del Comune di Genova
dell'Assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Genova
dei Consiglieri Comunali del Comune di Genova
dei Presidenti delle Pubbliche Assistenze del
Comune di Genova
dei Soci Onorari dell'Associazione Janua

Genova, 28 Maggio 2010
Proposta n.1 Anno 2010 Prot.J!01.2010

OGGETTO: Istanza di integrazione al Regolamento del Comune di Genova per l'Istituzione e l'Applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani finalizzata a favorire e sostenere l'attività delle Pubbliche Assistenze Genovesi.

PREMESSA

Riconoscendo l'alto valore sociale ed il fondamentale ruolo rivestito delle Pubbliche Assistenze Genovesi (c.d. Croci), nell'attuazione del loro lavoro volontario, svolto, nel generale interesse della nostra comunità; tenuto conto del particolare momento di difficoltà che vive oggi il mondo del volontariato in questo particolare settore; vista la progressiva sempre minor partecipazione di volontari ed una crescente necessità di incremento di servizio di primo soccorso, l'Associazione Janua, nell'interesse generale

PROPONE:

visto l'articolo n.22 dello Statuto del Comune di Genova approvato con delibera Consiglio Comunale n.10 del 10.2.2009 e n. 55 del 28.7.2009;

di apportare una integrazione al Regolamento del Comune di Genova per l'Istituzione e l'Applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani che preveda l'esenzione dal pagamento della suddetta tariffa, per gli edifici e i locali destinati ad ospitare il regolare svolgimento dell'attività delle ONLUS Genovesi qualificate come Pubbliche Assistenze (c.d. Croci), aventi come finalità statutarie quello di "porgere il proprio pronto ed efficace soccorso nei pubblici e privati infortuni, di provvedere al trasporto degli infermi, sia di giorno che di notte, di compiere, senza distinzione alcuna di religione, partito, condizione economica, tutte le opere filantropiche atte a sollevare chi soffre" mediante l'inserimento all'Art.17 del suddetto regolamento, al punto 1, di apposita integrazione che preveda l'articolazione del suddetto punto in "lettera a" per quanto riguarda gli edifici adibiti a luogo di culto e in "lettera b" per quanto riguarda la regolamentazione delle Pubbliche Assistenze.

PROPOSTA D' INTEGRAZIONE

* Si evidenzia con sottolineatura la proposta di integrazione.

ART. 17 *Esclusioni ed esenzioni della tariffa.*

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa:

a) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, ad eccezione dei locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli di culto (sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere).

b) gli edifici e i locali destinati ad ospitare il regolare svolgimento dell'attività delle ONLUS Genovesi qualificate come Pubbliche Assistenze (c.d. Croci), aventi come finalità statutarie quello di "porgere il proprio pronto ed efficace soccorso nei pubblici e privati infortuni, di provvedere al trasporto degli infermi, sia di giorno che di notte, di compiere, senza distinzione alcuna di religione, partito, condizione economica, tutte le opere filantropiche atte a sollevare chi soffre".

2. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:

a) impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento, vani ascensori, silos e locali simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) piscine e campi sportivi (compresi maneggi ippici, piste di pattinaggio, ecc.) per le aree destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tariffa le palestre, i locali e le aree quali ad es. spogliatoi,

servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;

c) unità immobiliari prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra;

d) locali in ristrutturazione, previa istanza di parte, debitamente documentata, e limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra;

e) immobili, non occupati, dichiarati inagibili, inabitabili dalle autorità competenti limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra;

f) superfici ove si producano rifiuti speciali non dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 22/1997.

3. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali o le aree comunque utilizzati dal Comune per uffici e servizi direttamente gestiti.

4. Sono esenti dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale e comunque per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.

5. La sussistenza dei presupposti di esclusione o di esenzioni di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Genova, 28 Maggio 2010

I Soci Presentatori dell'Istanza



Lorenzo Candi
Alessandro Donà

Andrea
Giovanni De Martino

Jacopo Lupari



Enrico Polole
Walter Cole

John Pantini

Armando Dapino

